

**INTESA  
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004**

**VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE)  
DELLA PROVINCIA DI MODENA  
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)  
per il Comune di Campogalliano  
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004**

**TRA**

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

**E**

- il COMUNE DI CAMPOGALLIANO rappresentato da Stefania Zanni in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

1. la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2 la Provincia di Modena ha dato avvio alle redazioni della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
3. l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
4. Il Comune di Campogalliano ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Campogalliano hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 67 del 22 ottobre 2005 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 9 del 21 febbraio 2008;

5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Campogalliano;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Campogalliano dal 30 luglio al 30 settembre 2008;
7. la Provincia ha ricevuto n. 3 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di Campogalliano (allegato A);
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Campogalliano (allegato B);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Campogalliano;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Campogalliano, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Campogalliano, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alla normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

**Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Campogalliano, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

## **ART. 2 - OGGETTO**

**2.1** Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Campogalliano.

**2.2** La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE/PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Campogalliano deve corrispondere alla Provincia.

## **ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.**

**3.1** Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

**3.2** In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

**3.3** Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 3 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di Campogalliano (allegato A).

**3.4** Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla Commissione Consigliare permanente Territorio Attività produttive e Ambiente nella seduta del 24.01.09;

**3.5.** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

**3.6** La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Campogalliano, con gli effetti indicati nel presente testo;

**3.7** il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Campogalliano è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Campogalliano.

**3.8** Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove

Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

#### **ART. 4 - SPESE**

- 4.1** Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 2.000,00 (duemila euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2008.
- 4.2** L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE

*Letto e sottoscritto, addì*

IL COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Stefania Zanni

LA PROVINCIA di MODENA

Alberto Caldana

**COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

**CONTRODEDUZIONI**

46 – 57 – 84

#### OSSERVAZIONE N. 46

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Claudio Boccolari e Emilia Boccolari</b>
<b>Protocollo</b>	n. 98868/8.5.3 del 01.10.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	Proprietari di un'area già pianificata all'interno del POLO 4 in Comune di Campogalliano, sulla quale però non è possibile svolgere attività estrattiva, chiedono di poter autorizzare 70.000 m <sup>3</sup> di ghiaia.

#### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m<sup>3</sup>. La ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 LR 7/04.

L'osservazione 46 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 57

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>CCPL Inerti</b>
<b>Protocollo</b>	n. 97903/8.5.3 del 29.09.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	La Società ribadisce la richiesta di inserimento delle aree in loro disponibilità situate nella zona di via Madonna ovvero di avviare un confronto con le Pubbliche Amministrazioni per individuare alternative finalizzate anche al trasferimento del frantoio esistente.

### **CONTRODEDUZIONE**

Il PIAE, avendo condiviso l'orientamento espresso dal Comune, ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m3. La ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 LR 7/04.

#### **Errata corrige**

Il PIAE, avendo condiviso l'orientamento espresso dal Comune, ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura, **pertanto non è accolta la richiesta di inserimento delle aree, inoltre la ricollocazione degli impianti presenti è stata oggetto di accordi con i privati e delibere del Comune.**

L'osservazione 57 **NON È ACCOLTA.**

## OSSERVAZIONE N. 84

<b>Soggetto Proponente</b>	<b>Comune di Campogalliano</b>
<b>Protocollo</b>	n. 122760/8.5.3 del 02.12.2008
<b>Sintesi della Osservazione</b>	<p>Il Comune relativamente agli elaborati del PIAE/PAE effettua le seguenti osservazioni:</p> <p>84/1 Art. 14, comma 11 delle NTA della Variante PAE è presente una doppia numerazione dei capoversi. Si chiede di mantenere il n. 11.</p> <p>84/2 Art. 14, comma 11 delle NTA della Variante PAE prevede che il fondo cava di ripristino sia riportato a + 2 m rispetto alla massima escursione di falda dell'ultimo decennio. Si chiede di modificare il comma rimandando all'accordo coi privati la definizione della quota suddetta.</p> <p>84/3 Art. 15, comma 4 delle NTA della Variante PAE si fa erroneamente riferimento a richieste contenute nel PP modificate in parte dalla Variante Specifica PAE 2003. si propone di riportare per esteso le richieste previste dall'art. 2 della Variante sopraccitata.</p> <p>84/4 Art. 26, comma 1 delle NTA della Variante PAE Si propone di modificare tale articolo fissando il termine di 6 mesi dall'approvazione del PAE per eseguire uno studio di individuazione delle cave abbandonate. Viene poi riportata una definizione di cava abbandonata che introduce il concetto temporale (pre e post LR 17/91).</p> <p>84/5 Art. 30, comma 2 delle NTA della Variante PAE Si chiede di anticipare al 30 ottobre il termine per la presentazione delle Relazioni annuali.</p> <p>84/6 Art. 46, comma 7 delle NTA della Variante PAE Si propone di riformulare tale comma togliendo il riferimento ai calcoli di stabilità e alla distanza minima dai confini di proprietà privata.</p> <p>84/7 Allegato 1 delle NTA. Si chiede di sostituire il termine "dovranno" con "potranno" in riferimento alla realizzazione di barriere antirumore in accordo con quanto indicato nelle Schede monografiche del PIAE.</p> <p>84/8 Art. 17 delle NTA della Variante PAE Si chiede l'opportunità di attribuire i volumi autorizzati ma non ancora scavati ad aree attraverso l'accordo coi privati previsto dall'art. 24 della LR 7/04.</p> <p>84/9 si chiede di rinominare la Tavola 1 del PAE come "Tavola Stato di Fatto della zonizzazione". Nelle aree in questa zonizzate non trova localizzazione il volume residuo di ghiaie ancora da scavare di 134.000 m<sup>3</sup></p>

## **CONTRODEDUZIONE**

**84/1** Si tratta di errore materiale e pertanto si modifica la numerazione del comma 11 dell'art. 14 delle NTA della Variante PAE togliendo il numero 10.

L'osservazione 84/1 **È ACCOLTA.**

**84/2** La richiesta di modificare il comma, con rimando della definizione della quota di ripristino di fondo cava (fissata dalle NTA della Variante PAE in + 2 m rispetto alla massima escursione di falda dell'ultimo decennio) all'Accordo con i privati, contrasta con una norma prescrittiva di PIAE (NTA,



art. 20 Profondità massima di escavazione e art. 46 Tutela delle acque sotterranee e monitoraggio della falda).

L'osservazione 84/2 **NON È ACCOLTA**.

**84/3** Trattandosi di refuso o errore materiale la osservazione è accolta e pertanto al comma 4 dell'art. 15 delle NTA si aggiunge:

“Trovano altresì applicazioni le prescrizioni contenute all'art. 2 delle NTA della Variante Specifica al PAE comunale 2003, con conseguente disapplicazione delle prescrizioni modificate dalla variante medesima”.

L'osservazione 84/3 **È ACCOLTA**.

**84/4** E' opportuno che il Comune proceda alla verifica dell'esistenza di cave abbandonate non già note. Pertanto l'art. 26 delle NTA è modificato aggiungendo al primo comma “**conosciute**”. Il Comune si impegna ad effettuare una nuova ricognizione del territorio al fine di accertare l'esistenza di ulteriori aree non già conosciute, da effettuarsi entro due anni dall'approvazione delle presenti Norme”.

L'osservazione 84/4 **È ACCOLTA**.

**84/5** Il termine del 30 novembre non è previsto da una norma di legge; tale data è contenuta nell'art. 17 della Delibera della giunta Regionale n. 70 del 21-01-1992 dove viene proposto lo Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive. La presentazione della Relazione annuale è finalizzata anche a determinare gli oneri da pagarsi da parte delle Ditte esercenti le attività di cava. Quindi le modifiche preordinate a meglio assicurare questo obiettivo possono essere accolte e pertanto la parola Novembre è sostituita con **Ottobre**.

L'osservazione 84/5 **È ACCOLTA**.

**84/6** Si veda controdeduzione all'osservazione 82/11

L'osservazione 84/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

**84/7** Si veda controdeduzione all'osservazione 82/14

L'osservazione 84/7 **NON È ACCOLTA**.

**84/8** La scheda monografica del polo 4 del PIAE prevede che i volumi autorizzati e non scavati entro i termini di validità dei relativi atti possono essere nuovamente autorizzati come incremento del volume residuo. Il PIAE ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m<sup>3</sup>. L'osservazione è meritevole di essere accolta in quanto la ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 LR 7/04.

L'osservazione 84/8 È ACCOLTA.

**84/9** L'osservazione è corretta e pertanto si rinomina la Tavola n. 1 del PAE come “Tavola stato di fatto della zonizzazione”.

L'osservazione 84/9 È ACCOLTA.

## Allegato B

### COMUNE DI CAMPOGALLIANO PIAE CON VALENZA DI PAE

Sono state presentate tre osservazioni specifiche n. 46, 57 e 84.

1. L'osservazione n. 46: NON È ACCOLTA
2. L'osservazione n. 57: NON È ACCOLTA
3. L'osservazione n. 84: PARZIALMENTE ACCOLTA, punti 1 ,3 , 4 ,5 , 8 e 9;
  1. Si tratta di errore materiale e pertanto si modifica la numerazione del comma 11 dell'art. 14 delle NTA della Variante PAE togliendo il numero 10.
  3. Trattandosi di refuso o errore materiale la osservazione e' accolta e pertanto al comma 4 dell'art. 15 delle NTA si aggiunge:  
"Trovano altresì applicazioni le prescrizioni contenute all'art. 2 delle NTA. della Variante Specifica al P.A.E comunale 2003, con conseguente disapplicazione delle prescrizioni modificate dalla variante medesima".
  4. E' opportuno che il Comune proceda alla verifica dell'esistenza di cave abbandonate non già note. Pertanto l'art. 26 delle NTA è modificato aggiungendo al primo comma  
"conosciute. Il Comune si impegna ad effettuare una nuova ricognizione del territorio al fine di accertare l'esistenza di ulteriori aree non già conosciute, da effettuarsi entro due anni dall'approvazione delle presenti Norme".
  5. Il termine del 30 novembre non è previsto da una norma di legge; tale data è contenuta nell'art. 17 della Delibera della giunta Regionale n. 70 del 21-01-1992 dove viene proposto lo Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive. La presentazione della Relazione annuale è finalizzata anche a determinare gli oneri da pagarsi da parte delle Ditte esercenti le attività di cava. Quindi le modifiche preordinate a meglio assicurare questo obiettivo possono essere accolte e si veda per le modifiche apportate all'art. 30 NTA PAE l'osservazione 81/2 che modifica il comma 2 dell'Art.31 delle NTA del PIAE.
  8. La scheda monografica del polo 4 del PIAE prevede che i volumi autorizzati e non scavati entro i termini di validità dei relativi atti possono essere nuovamente autorizzati come incremento del volume residuo. Il PIAE ha individuato il Polo 4 come polo in chiusura: il volume autorizzato che non è stato effettivamente scavato risulta essere pari a 134.994 m<sup>3</sup>. l'osservazione è meritevole di essere accolta in quanto la ricollocazione di tali volumi sarà stabilita in sede di accordo coi privati così come previsto all'art. 24 della LR 7/04.
  9. l'osservazione è corretta e pertanto si rinomina la Tavola n. 1 del PAE come "Tavola stato di fatto della zonizzazione".

Si propone di modificare i contenuti del PIAE/ PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);

- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento);
- accoglimento parzialmente dell'osservazione n. 84 sopra riportata
- parere Autorità di Bacino del Fiume Po che testualmente di seguito si riporta:

#### **Polo n.4**

*L'area risulta compresa in un ambito nel quale si prevede la possibile laminazione della piena del fiume Secchia esterna alla cassa di espansione, e pertanto si ritiene del tutto compatibile con l'assetto del PAI, tenendo comunque conto nel corso dell'esercizio del polo del rischio idraulico al quale lo stesso è soggetto.*

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

*" Compatibilità idraulica: Nell'esercizio del Polo 4, occorre tener conto del rischio idraulico dovuto alla possibile laminazione della piena del fiume Secchia esterna alla cassa di espansione, al quale lo stesso polo è soggetto."*

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

#### **PAE Comune di Campogalliano.**

Polo 4 "Cassa Espansione Secchia"

#### **Norme tecniche di Attuazione**

##### **Art. 14 Piano di monitoraggio ambientale (P)**

Al comma 7 di questo articolo, si individuano gli enti a cui devono essere inviati i dati di monitoraggio: si richiede di integrare la norma inserendo Arpa oltre a Comune e Provincia in accordo a quanto prescritto dalle Norme del PIAE (Art. 13 comma 9).

Si richiede inoltre di integrare il presente articolo con le seguenti prescrizioni, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tali disposizioni risultano di importanza rilevante al fine di garantire un monitoraggio adeguato sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

*-Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.*

*-Il monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera deve essere predisposto in accordo con le Autorità competenti al fine di tutelare le falde prestando maggior attenzione alle aree in cui sono presenti campi acquiferi posti a valle rispetto il flusso della falda.*

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inseriscono la parola "ARPA" al comma 7 art. 14 e due ulteriori commi all'art. 14 delle NTA il cui contenuto è sopra riportato.

ACCOLTA

##### **Art. 21 Profondità di massima escavazione e monitoraggio falde (P)**

Pur essendo consentita l'escavazione in presenza di falda in funzione della tipologia di ripristino prevista per il polo 4, la profondità di scavo fissata nelle schede del PIAE deve comunque essere rispettata. Si richiede pertanto di inserire nel quadro normativo del PAE di Campogalliano, la prescrizione prevista nell'analogo articolo del PIAE:

*-“nei Poli e negli AEC, la profondità massima non potrà essere superiore a quella indicata nelle “Schede Monografiche” dei singoli poli e AEC estrattivi. Nelle schede sono indicate inoltre le prescrizioni da osservare ai fini della tutela delle acque sotterranee”.*

La valutazione è condivisibile pertanto nell'Art.21 “Profondità di massima escavazione e monitoraggio falde (P)” si inserisce l'indicazione sopra riportata.

ACCOLTA

#### **Allegato 1-Prescrizioni Arpa Comune di Campogalliano**

##### **Acque sotterranee**

Vista la vulnerabilità dell'area e la posizione strategica per la captazione di acqua potabile, per una più elevata tutela degli acquiferi sotterranei, si ritiene necessario che *“I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, siano allestiti in aree appositamente attrezzate, con sistemi di raccolta adeguati in caso di sversamenti accidentali”* come riportato nelle “NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati”.

La valutazione è condivisibile e pertanto nel paragrafo “Acque sotterranee” si inserisce la prescrizione sopra riportata.

ACCOLTA

##### **Relazione tecnica**

Non si hanno osservazioni in merito a quanto presentato, nella relazione tecnica, geologico-mineraria e Agro-vegetazionale.

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che in uno è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

#### **Conclusioni**

Sono modificati i seguenti documenti:

- 1.NTA PAE: artt. 14, 21, e Allegato 1- acque sotterranee
- 2.NTA del PIAE: comma 2 dell' Art.31
- 3.Tavola 1 PAE rinominata “Tavola stato di fatto zonizzazione”
- 4.Allegato 1 ARPA dove è scritto “dovranno” si sostituisce con “potranno” essere previsti nei PAE...